

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA FORMAZIONE D'AREA**  
**MEDITERRANEA**

**Corso di Studio per “Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa”**

*(Classe L-39 servizio sociale = già Classe L-6 servizio sociale)*

**Regolamento Didattico 2019/2020**

**CAPO I**

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in conformità con la classe di Laurea in Scienze del servizio sociale e col Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica, ai sensi dell’art. 12 del DM 22 ottobre 2004 n. 270, gli obiettivi formativi, gli aspetti organizzativi e di funzionamento e le attività del Corso di Studio per “**Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa**”, svolto nel Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area mediterranea dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.

**CAPO II**

*Obiettivi formativi e norme per l’accesso*

**Art. 2 - Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio**

1. Il Corso di Studio in “**Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa**” si propone di far acquisire agli studenti la capacità di operare nei diversi ambiti dell’area relativa ai servizi sociali con un equilibrato rapporto tra la formazione culturale di base, la conoscenza dei fondamenti e degli aspetti sistematicamente più rilevanti delle principali discipline nonché lo studio di discipline affini e integrative, coerentemente armonizzabili tra loro e con le prime. Il percorso di studio prevede la presenza di insegnamenti in ambito storico, giuridico, economico, sociologico, psicologico, oltre all’apprendimento di conoscenze linguistiche. L’articolazione dell’attività didattica nel suo complesso privilegia gli aspetti metodologici e sistematici.
2. Il Corso di Studio suddetto assume come punto di riferimento non soltanto le figure professionali più generali degli assistenti sociali, ma anche quelle più specifiche degli operatori interculturali impegnati negli stessi servizi e nel reinserimento e integrazione sociale, con una particolare attenzione e apertura verso i rapporti con gli stranieri presenti in Italia e nelle diverse realtà territoriali.

3. In coerenza con questi sbocchi professionali e con il target particolare di studenti cui l'Ateneo si rivolge come Università per stranieri, e cioè gli stessi studenti stranieri e gli studenti italiani che intendono formarsi per un interesse particolare nei rapporti con gli stranieri residenti in Italia, si è compiuta la scelta delle attività formative affini e integrative.
4. In particolare, i laureati, al termine degli studi, dovranno possedere un'adeguata conoscenza e capacità di analisi relativamente alle discipline di base e a quelle più specificamente inerenti il servizio sociale. Tale conoscenza dovrà consentire, inoltre, di possedere:
  - approfondite conoscenze disciplinari e metodologiche adeguatamente utili alla programmazione ed alla realizzazione di interventi integrati tra vari ambiti operativi, con particolare riferimento alla dimensione multiculturale;
  - una buona cultura interdisciplinare di base in ambito sociologico, storico, giuridico, etico, economico, medico e psicologico che consenta di comprendere le caratteristiche delle società moderne, delle trasformazioni sociali ed economiche in una dimensione sia territoriale che di più ampia globalizzazione, al fine di disporre degli strumenti culturali necessari per la progettazione di interventi individuali e sociali;
  - competenze nel campo della rilevazione, analisi e trattamento di situazioni di disagio sociale tanto di singoli quanto di famiglie, gruppi e comunità, con particolare attenzione alla presenza sul territorio di comunità straniere;
  - adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in particolare per quanto attiene ai diritti di cittadinanza e all'accompagnamento di soggetti in difficoltà;
  - competenze e capacità di interagire con le culture, comprese quelle di genere e delle popolazioni immigrate, nella prospettiva di relazioni sociali multiculturali e multiethniche;
  - capacità di attivare azioni preventive del disagio sociale, promozionali del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità; azioni di pronto intervento sociale e di sostegno nell'accesso alle risorse e alle prestazioni;
  - un'adeguata padronanza del metodo della ricerca sociale;
  - capacità di operare con i gruppi e in gruppi di lavoro;
  - una reale conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua straniera, oltre all'italiano.
5. Il Corso di Studio, oltre a rispettare i minimi indicati dalla tabella, al fine di perseguire l'acquisizione di elementi di esperienza con attività esterne attraverso tirocini presso enti ed amministrazioni pubbliche nazionali o internazionali, organizzazioni, non governative e del terzo settore, imprese sociali in cui è presente il Servizio Sociale Professionale, prevede 18 CFU per il Tirocinio.

### **Art. 3 - Profili professionali e sbocchi occupazionali**

1. Il Corso di Studio per “**Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa**” intende formare le seguenti figure professionali: Assistenti sociali ed assimilati (cod. ISTAT 3.4.5.1.0), Operatori interculturali impegnati quali Tecnici del reinserimento e della integrazione sociale (cod. ISTAT 3.4.5.2.0) e cioè esperti nella prevenzione e nel trattamento del disagio in tutte le sue dimensioni.
2. I laureati in Scienze del servizio sociale possono iscriversi, previo superamento di un esame di Stato, all’Albo dell’Ordine degli Assistenti sociali, sezione B.
3. I laureati svolgeranno attività professionali – anche in forma libera o di consulenza – in strutture pubbliche o private operanti nell’ambito dei servizi alla persona e in particolare:
  - presso enti a cui sono attribuite specifiche competenze in materia di servizi sociali, ovvero: Enti locali (Regioni, Province, Comuni), Asl, Ministeri, Prefetture, IPAB, Ospedali; – presso organizzazioni profit e non profit operanti nell’ambito dei servizi alla persona: Aziende, Cooperative sociali, Associazioni, Onlus, ONG;
  - presso organizzazioni che a vario titolo si occupano di progettazione in ambito sociale nei settori scolastici, assistenziali, giudiziari, sanitari, nelle reti di scambi commerciali e turistici, negli ambiti della formazione e della ricerca.

### **Art. 4 – Norme relative all’accesso**

1. Per l’ammissione al Corso di Studio per “**Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa**” è necessario il possesso di un Diploma di Scuola secondario superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, ai sensi dell’art. 6.1 del Decreto Ministeriale n. 270, del 22 ottobre 2004.
2. Ai sensi della normativa vigente (Dm 270/04), art. 6, comma 1) il Regolamento didattico del CdS prevede una verifica delle conoscenze volta a valutare il grado di preparazione individuale. Contestualmente alla domanda di immatricolazione, lo studente dovrà compilare un test di valutazione delle conoscenze iniziali allegato alla domanda medesima. Tale test svolge una funzione di autovalutazione delle eventuali lacune dello studente e, in caso di presenza di lacune lo studente dovrà accedere ai corsi o alle iniziative predisposte dal CdS mirate all’azzeramento attivati dall’Ateneo. Il test costituisce un utile strumento per orientare poi lo studente nella selezione degli insegnamenti a scelta e nella costruzione del proprio piano di studi.

3. Gli studenti di madrelingua diversa dall'italiano che non abbiano conseguito un titolo di studio scolastico o universitario in Italia devono attestare di aver ottenuto almeno il livello B2 di competenza della lingua italiana, tramite apposita certificazione emessa nell'ambito del sistema di qualità CLIQ. In mancanza, di tale certificazione dovranno sottoporsi a una verifica della conoscenza della lingua italiana, pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue, che sarà svolta, sotto la supervisione di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità e la calendarizzazione indicate nel sito web dell'Università. Eventuali carenze riscontrate saranno puntualmente comunicate agli studenti e saranno assegnate modalità individualizzate di integrazione delle conoscenze richieste in ingresso tramite percorsi di potenziamento linguistico.

**Art. 5 – Iscrizione ad anni successivi al primo per coloro che sono regolarmente iscritti**

1. Gli studenti iscritti nell'anno accademico 2019/2020 al primo anno di Corso dovranno acquisire, entro la sessione autunnale di esami (settembre 2020), un numero di CFU non inferiore a 30 CFU per ottenere nell'a.a. 2020/2021 il passaggio dal primo al secondo anno.
2. Gli studenti iscritti nell'anno accademico 2019/2020 al secondo anno di Corso dovranno acquisire, entro la sessione autunnale di esami (settembre 2020), un numero di CFU non inferiore a 60 per ottenere nell'a.a. 2020/2021 il passaggio dal secondo al terzo anno.

**Art. 6 – Iscrizione ad anni di corso successivi per studenti già in possesso di un titolo di studio universitario o trasferiti da altro corso di laurea**

1. Gli studenti, che siano già in possesso di una Laurea o un Diploma universitario o che abbiano richiesto il trasferimento da altro corso di laurea, anche di altro Ateneo, ritenuti dalla competente struttura didattica attinenti gli insegnamenti presenti nel Piano di studio del Corso per “Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa” possono conseguire la laurea per “Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa” con una eventuale abbreviazione del corso di studi e la conseguente iscrizione al secondo anno, sulla base del curriculum pregresso.
2. La competente struttura accademica riconoscerà un minimo di 30 crediti per l'iscrizione al secondo anno e un minimo di 60 crediti (comprensivi di attività di laboratorio) per l'iscrizione al terzo anno.

## **CAPO III**

### ***Organizzazione interna***

#### **Art. 7 – Frequenza e modalità di erogazione della didattica**

1. Il Corso di Studio, oltre a fornire agli studenti la didattica convenzionale, prevede la possibilità di mettere a disposizione il materiale didattico anche tramite la piattaforma elearning adottata dall'Ateneo.
2. La frequenza ai corsi non è obbligatoria.
3. Qualora, per cause di lavoro, lo studente non possa frequentare i Corsi, allo studente potrà essere richiesto dal docente di integrare la sua preparazione attraverso lo studio di testi supplementari al fine di conseguire, con il superamento della prova d'esame o di verifica, l'intero ammontare dei crediti.
4. Gli studenti con esigenze specifiche (lavoratori, fuori sede, diversamente abili, con responsabilità genitoriali, etc.) possono avvalersi di quanto determinato nell'apposito Regolamento "Norme in materia di studenti a tempo parziale" pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e, in particolare, dello specifico piano di studi.

#### **Art. 8 – Riconoscimento di esami**

1. Possono essere riconosciuti crediti formativi relativi ad insegnamenti seguiti dagli studenti in altri Dipartimenti o in altro Ateneo.
2. Il Coordinatore del Corso d'intesa con la Commissione Didattica per il riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce i criteri di convalida delle attività formative nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari. La stessa Commissione valuta ogni anno la documentazione dei crediti fornita dagli studenti.
3. Lo studente deve presentare la richiesta di convalida delle attività formativo-didattiche di cui è in possesso contestualmente alla domanda di immatricolazione, utilizzando un'apposita modulistica.
4. Sono convalidabili gli insegnamenti che, sulla base della documentazione allegata, rispettino i criteri previsti nel Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari e che in particolare risultino:
  - a) appartenere allo stesso settore scientifico disciplinare degli insegnamenti per cui si richiede il riconoscimento; gli esami riconducibili a un settore scientifico disciplinare affine (secondo quanto previsto dall'Allegato D al DM 4 ottobre 2000) potranno essere convalidati dalla Commissione didattica d'intesa con il Coordinatore del Corso di Studi, nonché avere lo stesso

numero di CFU di quelli inseriti nell'offerta didattica del Corso di Studio per "Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa";

b) nel caso in cui il numero di CFU sia inferiore a quello dell'insegnamento per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, la Commissione didattica, d'intesa con il Coordinatore del Corso di Studi, può procedere a una convalida parziale. In questo caso, lo studente dovrà concordare con il docente titolare dell'insegnamento un programma specifico al fine di conseguire, con la relativa prova d'esame, l'intero numero di CFU previsti;

c) Sono altresì riconoscibili CFU provenienti da Master universitari di I livello o Corsi di Alta formazione / perfezionamento nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari di Ateneo, e con particolare riguardo al SSD e alla congruità dei contenuti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale;

d) essere stati acquisiti con esami regolarmente superati entro la data di iscrizione al nuovo Corso di Laurea, in corsi universitari. È acquisito il voto conseguito all'esame.

5. Lo studente che chieda il riconoscimento dell'idoneità linguistica e/o di quella informatica dovrà presentare apposita certificazione, che sarà valutata sulla base dei criteri stabiliti dal comma 2.
6. Lo studente che richieda il riconoscimento del tirocinio dovrà presentare domanda utilizzando l'apposita modulistica e allegando la documentazione attestante l'attività svolta, che sarà valutata sulla base dei criteri stabiliti al comma 2.
7. In ogni caso, il numero di crediti formativi extrauniversitari che possono essere riconosciuti, non può essere superiore a 12, ex art. 14, c. 1 L. 240/2010.
8. Le certificazioni internazionali di Lingua straniera attestanti almeno il livello di competenza B1 e rispondenti ai requisiti previsti dal citato Regolamento di Ateneo saranno valutate al massimo fino a 3 CFU e potranno essere utilizzate dagli studenti, previo colloquio con il docente titolare dell'insegnamento, soltanto al fine dell'esenzione di parti del programma del relativo esame.
9. Le certificazioni attestanti il livello di conoscenze informatiche ritenute congrue con gli obiettivi formativi dell'insegnamento saranno valutate al massimo fino a 2 CFU e potranno essere utilizzate dagli studenti, previo colloquio con il docente titolare dell'insegnamento, soltanto al fine dell'esenzione di parti del programma d'esame. La Commissione didattica d'intesa con il Coordinatore del Corso di Laurea magistrale indicherà all'inizio dell'anno accademico l'elenco delle certificazioni informatiche che potranno consentire l'eventuale riconoscimento di CFU.

#### **Art. 9 – Piani di studio**

1. Lo studente è tenuto di norma a compilare on line il suo Piano di studio secondo il prospetto allegato.

2. Il Piano di studio può essere modificato direttamente on line dallo studente una sola volta per ogni anno accademico entro il 2 dicembre 2019.
3. In base a quanto indicato nel Piano di Studio, a ciascun credito formativo universitario (CFU) assegnato negli insegnamenti corrispondono 6 ore di attività didattica frontale e 19 ore di studio individuale; infine ad ogni CFU assegnato per Ulteriori attività formative - Tirocini formativi corrispondono 25 ore di impegno dello studente.

#### **Art. 10 – Propedeuticità degli insegnamenti**

1. Le attività didattiche, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività didattica e le eventuali propedeuticità vengono pubblicati annualmente nel Manifesto degli Studi o nel sito web di Ateneo.
2. I programmi e le modalità d'esame hanno validità pari a tre anni accademici consecutivi. La possibilità di svolgere un esame secondo il programma e le modalità dell'anno accademico precedente riguarda esclusivamente gli studenti in debito dell'esame in questione.
3. Trascorsi i tre anni accademici consecutivi, il docente titolare dell'insegnamento potrà stabilire a propria discrezione se prorogare la validità del programma d'esame pregresso, o richiedere il transito dello studente al programma vigente al momento.
4. Nel caso di insegnamenti non più attivi, a seguito di richiesta dello studente, il Coordinatore del Corso di Laurea magistrale individuerà un docente dello stesso SSD (o in subordine di un SSD affine o congruo) con cui concordare il programma e sostenere l'esame.

#### **Art. 11 – Svolgimento delle prove di esame**

1. La prenotazione per lo svolgimento degli esami avviene on line, secondo le procedure appositamente predisposte e rese note a cura della Segreteria dei Corsi di Studio.
2. La verifica della preparazione degli studenti per i vari insegnamenti avviene tramite esami orali e/o scritti. Gli esami sono valutati in trentesimi, con eventuale assegnazione della lode.
3. Le Commissioni di laurea sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, comunque composte da almeno 2 membri, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Dipartimento. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore titolare della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore più anziano nel grado. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da altro professore. Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori

affini, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Consiglio Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dai Regolamenti di Ateneo. Le Commissioni d'esame sono approvate dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea, d'intesa con la Segreteria Studenti.

4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente, per tutta la durata delle stesse, di ritirarsi. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, mentre allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo della stessa sessione di esami, stabilendo i termini per la ripresentazione. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.
5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del corso o comunque entro un termine previsto in sede di programmazione. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità ove previste.
6. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
7. È consentito altresì agli studenti universitari stranieri iscritti presso Università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.



8. Soggetti non iscritti ad alcun corso di studio dell'Università ma che abbiano titoli riconosciuti idonei dalla Commissione didattica per il riconoscimento dei CFU possono essere ammessi, previa iscrizione, a seguire singoli insegnamenti svolti presso i corsi stessi, nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali o perché richiesti per l'ammissione a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. Possono, altresì, sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti.
9. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 12 – Docenti del Corso di Studio**

L'elenco dei Docenti del Corso di Studio per **“Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa”** , con i relativi curricula e i syllabi dei rispettivi insegnamenti, è pubblicato annualmente nel sito web dell'Università.

### **Art. 13 - Attività di orientamento e tutorato**

1. È istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
2. Tra le attività di tutorato, in particolare, sono comprese: l'assistenza per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto e assistenza per la scelta del lavoro di tesi.
3. Svolgono attività di tutorato cultori della materia e docenti nominati dal Consiglio di Dipartimento all'inizio di ogni anno accademico. I tutor seguono gli studenti loro assegnati per tutta la durata del Corso di Studio. Possono altresì svolgere tale attività studenti della laurea magistrale selezionati annualmente attraverso un bando pubblico.

### **Art. 14 – Attività di Tirocinio**

1. Le attività di tirocinio sono svolte presso enti pubblici, istituzioni, organizzazioni, organismi di terzo settore, associazioni o imprese italiane ed estere con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione e ha una durata complessiva di 450 ore, corrispondenti a 18 CFU. Le attività di

tirocinio sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione e al suo arricchimento professionale.

2. Il Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini, previa stipula di convenzioni con le imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.
3. Il tirocinio coinvolge tre soggetti: lo *studente*, il *soggetto promotore* (l'Ateneo) e quello *ospitante*, ovvero l'ente, l'amministrazione o l'azienda. Nel percorso formativo sono previsti anche il *tutor universitario*, ovvero un docente dell'Ateneo, oppure il *supervisore professionale o il tutor aziendale* (non necessariamente coincidente con il rappresentante legale), che guidano e seguono lo *studente* nello svolgimento delle attività previste.
5. L'esperienza dei tirocinanti è valutata in base al sistema ECTS (European Credit Transfer System), tenendo conto della documentazione prodotta dallo studente e dei giudizi espressi dal Tutor esterno e dal referente universitario.

### **Art. 15 – Prova finale**

1. Lo studente è ammesso a discutere l'elaborato finale dopo aver acquisito 171 CFU. La prova finale del Corso di Studio consiste nella discussione e valutazione di una tesi scritta in italiano su un argomento attinente a una disciplina nella quale il laureando abbia sostenuto l'esame. L'argomento viene assegnato al laureando da un docente di ruolo o che sia titolare dell'insegnamento a contratto.
2. Il modulo di assegnazione del titolo dell'elaborato finale dovrà essere consegnato in Segreteria debitamente compilato e firmato dal relatore, almeno cinque mesi prima della sessione in cui lo studente intende conseguire la laurea. Lo studente dovrà altresì consegnare in Segreteria, secondo le scadenze previste, la prenotazione all'esame di laurea magistrale. Infine, l'elaborato finale nella sua versione ultima e definitiva, dovrà essere consegnato in formato PDF in Segreteria per l'archiviazione, almeno 20 giorni prima della seduta di laurea; contestualmente lo studente dovrà, altresì, consegnare in Segreteria due copie cartacee della tesi. Il docente relatore dovrà approvare l'elaborato finale, nei termini indicati dalla Segreteria, per consentire che lo studente venga inserito nell'elenco dei laureandi. In caso di mancata osservanza, anche solo di una delle scadenze lo studente non sarà ammesso alla seduta di laurea. Il rispetto delle scadenze è una responsabilità dello studente. Eventuali ritardi nelle comunicazioni con il docente relatore o mancate risposte nei tempi previsti dovranno essere segnalate dallo studente alla Segreteria o al Garante degli studenti in tempo utile, per poter essere risolti rapidamente, ma non potranno in alcun caso valere ai fini di una riduzione dei termini per l'assegnazione dell'elaborato. Lo studente, solo in caso di gravi e giustificati motivi di natura eccezionale, debitamente

documentati, tali da impedire una tempestiva comunicazione al docente relatore o alla Segreteria, può presentare istanza di riduzione dei termini per l'assegnazione del titolo dell'elaborato al Consiglio di Dipartimento.

3. Nel caso in cui lo studente intenda modificare l'argomento dell'elaborato finale e/o cambiare relatore, potrà farlo consegnando in Segreteria una nuova richiesta di assegnazione obbligatoriamente corredata da una dichiarazione del precedente relatore che attesti di essere stato informato della nuova assegnazione. Dalla data di effettiva consegna in Segreteria della nuova assegnazione e della documentazione a corredo, ripartiranno i termini minimi necessari per potersi presentare alla seduta di laurea (ovvero, almeno cinque mesi). Solo in caso di assegnazione di un argomento riferito a uno stesso SSD o affine (secondo quanto previsto dall'Allegato D del DM 4 ottobre 2000), il termine potrà essere ridotto a quattro mesi. Saranno ammessi alla seduta di Laurea triennale tutti i candidati che all'atto della presentazione del modulo di prenotazione della seduta di laurea risulteranno in regola con il rispetto di tutte le scadenze previste dal presente Regolamento.
4. Analogamente a quanto stabilito all'art. 10 del presente Regolamento (Svolgimento delle prove di esame), le Commissioni di laurea triennale sono composte e proposte dal Coordinatore del Corso di Studi, d'intesa con la Segreteria didattica, e approvate dal Direttore di Dipartimento. Le Commissioni di Laurea triennale sono composte almeno da tre membri scelti tra professori di ruolo, a contratto, ricercatori e cultori della materia che fanno parte del Dipartimento e/o dell'Ateneo. Docenti o esperti esterni al Dipartimento, che abbiano seguito in tutto o in parte lo svolgimento di una tesi, possono essere invitati a partecipare alla relativa seduta di laurea. Al fine di consentire la regolare composizione delle Commissioni di Laurea, tutti i docenti del Corso di Studi si renderanno disponibili per l'intera durata della sessione di laurea. La Commissione è presieduta dal Coordinatore del Corso di Studio o da un docente di ruolo dell'Ateneo. L'assenza del relatore dalla Commissione è giustificata solo per eccezionali impedimenti. In tal caso, la relazione è assunta dal Presidente di Commissione, che può valersi del giudizio scritto del relatore assente.
5. La Laurea triennale si consegue previo superamento di un esame di laurea che consiste nella redazione di un elaborato scritto originale, debitamente corredato da note e da riferimenti bibliografici attraverso il quale il candidato è chiamato a dimostrare le conoscenze e le capacità critiche acquisite. La tesi di Laurea triennale dovrà manifestare la maturità critica corrispondente alle figure culturali e professionali specifiche del CdS e dovrà essere elaborata sotto la guida di un Relatore che sarà garante del lavoro e seguirà lo studente nella preparazione dell'elaborato.
6. L'argomento dell'elaborato deve essere concordato con un docente titolare di un insegnamento

compreso tra le discipline del Corso di Studio per il quale deve essere stato sostenuto il relativo esame di profitto, che svolgerà la funzione di Relatore.

7. Il docente può revocare l'assegnazione della tesi per gravi motivi e per perdurata inattività dello studente. Il docente relatore, senza deroga alcuna, è tenuto a revocare l'assegnazione della tesi qualora verifichi, anche tramite l'uso di software antiplagio, che lo studente ha proceduto a trasporre integralmente testi, o parti di testi, già editi o reperiti sul web. Copiare le tesi di laurea, anche solo in parte, costituisce reato. Di conseguenza qualora in una tesi di Laurea si ravvisassero gli estremi del plagio la stessa non sarà discussa e si chiederà al candidato di predisporre una nuova tesi con un nuovo relatore.
7. Per la prova finale vengono attribuiti 9 CFU.
8. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione su proposta del docente relatore, sulla base dei risultati dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, della valutazione dell'elaborato presentato e della sua discussione orale. Potranno essere attribuiti da zero a cinque punti per l'elaborato finale e la sua discussione; saranno attribuiti da uno a due punti aggiuntivi nei seguenti casi: un punto per lo svolgimento del tirocinio all'estero o per la partecipazione al progetto Erasmus+ in caso di conseguimento di almeno 12 CFU; un punto per la conclusione del percorso di studi nei tempi previsti dall'ordinamento. Il Consiglio di Dipartimento indica i criteri generali per l'attribuzione del punteggio alle tesi di laurea triennale, fatta salva la discrezionalità premiale della Commissione in casi di particolare pregio. La lode potrà essere attribuita all'unanimità dalla Commissione su proposta del docente relatore.

#### **Art. 16 – Composizione e compiti del Consiglio di Corso di Studio**

1. Il Corso di studio è retto da un Consiglio costituito dai Professori di ruolo e dai Ricercatori afferenti, secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Ateneo e dal relativo Regolamento didattico. Alle riunioni del Consiglio partecipano, con voto deliberativo, tutti i Professori di ruolo e i Ricercatori afferenti al Corso medesimo, nonché, con voto consultivo, i Professori affidatari, incaricati, supplenti e a contratto, la cui presenza non incide però sulla valida costituzione del Consiglio. Alle sedute aventi ad oggetto questioni che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo può partecipare, con voto consultivo, su invito del Coordinatore, un rappresentante del personale stesso. Le adunanze del Consiglio di Corso possono altresì svolgersi congiuntamente con quelle degli altri Corsi di studio e del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Corso di laurea è presieduto dal Coordinatore, eletto tra i Professori di ruolo secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Dipartimento e nominato con decreto rettorale. Il

Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Lo stesso soggetto non può riassumere la carica se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato.

3. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Corso, convoca e presiede le adunanze dei docenti del Corso fissando l'ordine del giorno e attuando le deliberazioni in relazione a tutti gli adempimenti necessari per il buon funzionamento dello stesso. Il Coordinatore relaziona in Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso. È compito del Consiglio: collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività inerenti il Corso di Studio, anche esprimendo pareri e avanzando proposte su questioni attinenti l'organizzazione e l'erogazione della didattica; nonché adottare ogni altra deliberazione prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.
4. Il Coordinatore può indicare un Vice-Coordinatore che, salvo diversa disposizione da parte del Coordinatore, riveste anche il ruolo di Referente dell'Assicurazione della Qualità del CdS. Il Vice-Coordinatore viene nominato dal Consiglio di Dipartimento su indicazione del Coordinatore.
5. Il Coordinatore può essere coadiuvato da un Vice-Coordinatore, da lui indicato, e ha la possibilità di delegare parte delle sue funzioni a Professori di ruolo e Ricercatori universitari del Corso di studio, tra i quali può altresì nominare suoi rappresentanti nelle Commissioni didattiche ove sia richiesta la sua partecipazione e sempre che i relativi Regolamenti lo consentano.
6. Il Coordinatore offre collaborazione al Direttore di Dipartimento per la verifica del corretto ed ordinato svolgimento dell'impegno didattico e tutoriale dei Professori e dei Ricercatori universitari afferenti al Corso di studio, secondo la disciplina stabilita dai Regolamenti didattici. Stabilisce i semestri degli insegnamenti d'intesa, laddove possibile, con i docenti di ruolo e coordina il calendario didattico, nell'interesse primario del soddisfacimento delle esigenze formative e di apprendimento degli studenti. In collaborazione con il Consiglio del Corso di studio, può farsi promotore presso il Consiglio di Dipartimento di tutte quelle attività didattiche extra-curricolari (laboratori, seminari, eventi culturali, workshop, settimana dell'autovalutazione, accordi di tirocinio presso enti e imprese, scambi internazionali, etc.) che si riterranno utili per una più completa e aggiornata formazione degli studenti.
6. Con apposita delibera del Consiglio del Corso di studio può essere istituita una Giunta esecutiva di cui è componente di diritto il Coordinatore con almeno altri due professori o ricercatori anche a tempo determinato afferenti al Corso di Studio ed eletti dal Consiglio stesso. Alla Giunta possono essere affidate l'organizzazione degli affari correnti e l'istruttoria delle pratiche da portare alla discussione e all'approvazione del Consiglio.

7. Il Corso di studio può concorrere alla attivazione e al funzionamento di Strutture didattiche interdipartimento e interateneo (Corsi di studio e Master di primo livello).

#### **Art. 17 – Commissione didattica per il riconoscimento dei CFU**

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione didattica intercorso di studi (L-39, LM-87 e LM-94) che delibera sul riconoscimento dei crediti formativi e agisce quale osservatorio permanente delle attività didattiche del Corso.
2. La Commissione è presieduta da uno dei Coordinatori dei Corsi di Studi o da un suo delegato ed è composta, oltre che dal Coordinatore stesso (o dal suo delegato), da tre docenti afferenti ai Corsi di studio.
3. La Commissione delibera sul riconoscimento dei crediti maturati in un precedente corso di studio universitario o in altre attività formative, anche svolte all'estero, debitamente certificate secondo quanto stabilito dal presente Regolamento didattico, nonché dal Regolamento d'Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari.
4. In quanto osservatorio permanente delle attività didattiche la Commissione offre collaborazione alla Commissione Paritetica del Dipartimento, effettuando valutazioni e verifiche sull'andamento generale dell'attività didattica, nonché su specifici aspetti su indicazione della Commissione Paritetica.

#### **Art. 18 -Percorso di eccellenza per studenti meritevoli**

1. Il Corso di Studio può attivare in ogni anno accademico un percorso di eccellenza riservato agli studenti meritevoli, che offre attività formative aggiuntive rispetto a quelle previste dal Piano di Studio. Tale percorso, bandito con cadenza annuale, consente agli studenti meritevoli selezionati di svolgere approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e/o di tirocinio, anche presso altri istituti di ricerca e aziende, secondo uno specifico programma formativo personalizzato, da concordare individualmente tramite un apposito piano di lavoro.
2. Gli studenti ammessi al percorso di eccellenza vengono affidati a dei docenti/tutor, individuati dal Consiglio di Dipartimento, che ne seguono il progresso e collaborano all'organizzazione e allo svolgimento delle attività formative di approfondimento. Gli studenti ammessi, in seguito a una specifica procedura selettiva di merito, al percorso di eccellenza si dedicano all'approfondimento personale di un argomento concordato con il rispettivo tutor, che si completa con la presentazione dei risultati sotto forma di articolo o di progetto di ricerca.
3. Il percorso di eccellenza ha durata annuale ed è rivolto agli studenti del secondo anno.

4. Le attività formative specifiche svolte dagli studenti meritevoli nell'ambito del percorso di eccellenza vengono valutate al termine dell'anno accademico di riferimento dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle relazioni dei rispettivi tutor.

#### **Art. 19 – Valutazione della qualità dell'attività didattica**

1. La qualità dell'offerta didattica risulta dalla Scheda di Monitoraggio annuale elaborata dal Coordinatore del CdS di concerto con il Gruppo di autovalutazione, e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio e del Consiglio di Dipartimento; la qualità dell'offerta didattica è inoltre oggetto del Rapporto di riesame ciclico elaborato dal medesimo Gruppo di autovalutazione e sottoposto parimenti all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio e del Consiglio di Dipartimento. Il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità del Corso di studio, coadiuvato da un'unità di personale tecnico-amministrativo, svolge le seguenti funzioni:
  - a. promuove, guida, sorveglia e verifica l'efficacia delle attività di Assicurazione della Qualità all'interno del Corso di studio;
  - b. collabora con il Coordinatore del Corso di Studio alla compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di studio (SUA-CdS);
  - c. collabora come membro del Gruppo di autovalutazione alla stesura della Scheda di monitoraggio annuale e del Rapporto di riesame ciclico del Corso di studio;
  - d. promuove iniziative volte al miglioramento della didattica, avendo cura di darne adeguata evidenza nelle procedure di qualità;
  - e. svolge una funzione istruttoria su tematiche relative all'efficacia e alla funzionalità dell'attività didattica (ivi compreso il controllo sui syllabi), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del Corso di studio; sull'opinione degli studenti, di cui cura un'adeguata diffusione;
  - f. monitora, in collaborazione con il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità del Dipartimento, il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei servizi di supporto;
  - g. informa tempestivamente il Coordinatore del Corso di Studio di qualunque problema riguardante il corretto svolgimento delle attività didattiche, anche in base alle segnalazioni degli studenti.
2. Il Gruppo di autovalutazione è presieduto dal Prorettore alla didattica e composto dal Direttore di Dipartimento, dai Coordinatori dei Corso di studio, dai Responsabili dell'Assicurazione della Qualità dei rispettivi CdS, dal Direttore amministrativo o da un suo Delegato e dai

Rappresentanti degli studenti in carica nel Consiglio Accademico.

#### **Art. 20 – Comitato d’indirizzo**

1. Il Corso di studio si avvale di un Comitato di Indirizzo, presieduto dal Coordinatore del CdS e composto da esperti e professionisti, anche internazionali, con funzioni consultive, progettuali e di controllo, al fine di facilitare e promuovere i rapporti tra università e mondo del lavoro, formulare proposte di attività formative innovative anche per garantire la corrispondenza del percorso formativo con l’evoluzione delle esigenze del mercato del lavoro, migliorare l’occupabilità dei laureati.

#### **Art. 21 – Garante degli studenti**

1. Il Garante degli studenti ha il compito di promuovere il dialogo diretto tra studenti e docenti, di vigilare sul rispetto del presente Regolamento, di ricevere segnalazioni relative a disfunzioni, abusi di ogni forma e tipo, ritardi, carenze, restrizioni dei diritti degli studenti, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione. Il Garante degli studenti vigila affinché le attività che si svolgono presso l’Ateneo – didattica, ricerca e servizi – e che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti si svolgano nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti d’Ateneo.
2. Il Garante è nominato dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell’Ateneo, sentiti i Rappresentanti degli studenti.
3. Il Garante, sulla base di una segnalazione ricevuta o d’ufficio, compie ogni atto necessario per l’istruttoria dei fatti al fine di promuovere possibili soluzioni tenendo conto delle funzioni degli Organi, delle Strutture e degli Uffici amministrativi, nonché delle caratteristiche del caso, con il fine precipuo di tutelare i diritti degli studenti.
4. Il Garante interviene in base ad una istanza e/o segnalazione presentata in forma scritta o personalmente. Gli studenti sono invitati ad accompagnare la richiesta di appuntamento con la sommaria descrizione del tema oggetto della segnalazione per poter promuovere un efficace e tempestivo avvio dell’istruttoria, previa verifica della congruità della questione rispetto alle specifiche competenze del Garante.

### **CAPO IV**

#### ***Norme finali e transitorie***

#### **Art. 22 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico**

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e successivamente approvato dal Consiglio Accademico.



### **Art. 23 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Coordinatore del Corso di Studio

*Prof. Carlo Gelosi*